

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 46-63873/2008

OGGETTO: Progetto: *Svolgimento di singola campagna di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998 da effettuarsi nel Comune di Orbassano – Zona Sito Interporto*

Comune: Orbassano

Proponente: C.R.M. S.r.l.

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 09/10/2008 il Sig. Agostino Lenta in qualità di legale rappresentante della Società C.R.M. S.r.l., con sede legale in Via Langhe (ex SS 661 Km 24) Cherasco (TO), Codice Fiscale e Partita IVA 02896090046, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Svolgimento di singola campagna di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi della DGR n. 25 – 24837 del 15/06/1998 da effettuarsi nel Comune di Orbassano – Zona Sito Interporto*" in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 09/10/2008 è stata effettuata, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 "*D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*" la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 20/11/2008 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47, l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- l'istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività e con nota prot. n. 771359 del 11/11/2008 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998;

Rilevato che:

- la campagna mobile di recupero (operazione R5 “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” dei cui all’allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06) sarà effettuata in un piazzale situato nelle immediate vicinanze dello scalo ferroviario posto nell’area sud del Sito Interporto nel Comune di Orbassano;
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile (EXTEC C-10 matricola 9430) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i rifiuti trattati dall’impianto di recupero (circa 3000 mc corrispondenti a circa 4500 t) saranno rifiuti speciali non pericolosi già stoccati in loco e derivanti da abituale attività di manutenzione della rete ferroviaria:
 - codice CER 170508 (pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507)
- si stima che le operazioni di recupero svolte nelle immediate vicinanze dello scalo ferroviario posto nell’area sud del Sito Interporto nel Comune di Orbassano avranno una durata complessiva pari a circa 15 giorni naturali e consecutivi;
- il risultato del trattamento dei rifiuti in sito è la produzione di materia prima secondaria previo riscontro positivo al test di cessione;
- si dichiara che la materia prima secondaria sarà conforme alla norma UNI-EN 13242 (Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade);

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati, ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

- l’attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l’impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato ai sensi dell’art. 28, comma 7 del D.Lgs 22/97 ed smi (ora art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i.) con determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo n 1002 del 11/11/2005:
 - impianto mobile EXTEC C-10 matricola 9430
- il provvedimento autorizzativo sopra riportati, negli allegati “1” e “2”, contengono tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- la Società C.R.M. S.r.l. dovrà acquisire, dal Comune di Orbassano, l’autorizzazione in deroga acustica per le attività di cantiere ai sensi dell’art. 6 c.1 lettera h della L. n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00;

Ritenuto che:

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni e condizioni contenute negli allegati “1” e “2” del provvedimento autorizzativo dell’impianto mobile di cui costituiscono parte integrante, possono considerarsi adeguate a limitare l’impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell’art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute negli allegati “1” e “2” della determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo n. 1002 del 11/11/2005, di cui costituiscono parte integrante;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell’autorizzazione in deroga acustica ai sensi dell’art. 6 Legge n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00 che verrà rilasciata dal Comune di Orbassano;
- dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- per l’esecuzione del test di cessione fare riferimento a quanto stabilito nell’allegato 3 del Decreto 5 aprile 2006, n. 186 “*Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998*”;
- stante a quanto dichiarato circa la conformità della materia prima secondaria, fare riferimento a quanto stabilito dal Decreto 11 aprile 2007 “*applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati*”;
- all’ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98;

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998” D.Lgs n. 22/97. *Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*”
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Svolgimento di singola campagna di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998 da effettuarsi nel Comune di Orbassano – Zona Sito Interporto*” presentato dalla Società C.R.M. S.r.l., con sede legale in Via Langhe (ex SS 661 Km 24) Cherasco (TO), Codice Fiscale e Partita IVA 02896090046, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse in premessa.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 22/12/2008

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina